

Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

- *Dalla tipologia all. B1, n. 2* (Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari):
 - B1, 2/a - Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari, qualora consistenti in scambi e accorpamenti degli appezzamenti al fine di razionalizzare le tecniche colturali, senza cambiamenti delle modalità di utilizzo del suolo e senza movimenti di terra.
- *Dalle tipologie all. B1, n. 9* (strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali), *all. B2, n. 28* (strade extraurbane secondarie provinciali) e *all. B3, n. 4* (strade extraurbane secondarie comunali):
 - B1, 9/a - B2, 28/a - B3, 4/a - Interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza, consistenti nella realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria, innesti, nella modifica sostanziale di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi), compresa la ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d'acqua anche per esigenze di compatibilità idraulica.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 12* (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km):
 - B1, 12/a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati interamente in area urbana.
 - B1, 12/b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa interamente lungo l'asse di strade urbane o extraurbane esistenti.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 13* (Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale):
 - B1, 13/a - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora finanziate ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla deliberazione Consiglio regionale 2 aprile 1997, n. 377-4975.
 - B1, 13/b - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora realizzate interamente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica così come elencate al titolo II, n. 6, della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937 e qualora le superfici di intervento e di cantiere siano complessivamente inferiori a 5 ettari.

- B1, 13/c - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, qualora rientranti nelle tipologie d'intervento individuate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE.

- *Dalla tipologia all. B1, n. 17* (costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.):

- B1, 17/a - costruzione di centri commerciali classici o sequenziali di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita inferiore a 1500 m², nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure inferiore a 2500 m², nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.”

- *Dalle tipologie all. B1, n. 25* (cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1) e *all. B2, n. 59* (cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2)

Nei casi previsti dalle tipologie di esclusione seguenti, qualora vengano successivamente richieste modifiche, rinnovi o ampliamenti che complessivamente non facciano più rientrare la cava nelle fattispecie indicate, le istanze non sono automaticamente escludibili.

Nei casi di esclusione seguenti non sono ovviamente compresi i progetti sottoposti direttamente alla fase di valutazione (vedi categorie: A1, n. 5, 6 e 7, A2 n. 13 e 14) o localizzati, anche parzialmente, all'interno di aree protette.

- B1, 25/a - B2, 59/a - Scavi a fossa, per ogni tipo di materiale ad eccezione di pietre ornamentali, con volumi di escavazione sino a 500.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 20 ettari, condotti con profondità fino ad un metro dal livello di massima escursione della falda superficiale e comunque ad una profondità mai superiore a 5 metri dal piano di campagna, che non comportino mutamento di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/b - B2, 59/b - Miglioramenti fondiari su aree inferiori a 20 ettari, con profondità di scavo non superiore a 2 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/c - B2, 59/c - Arretramenti di terrazzi alluvionali di pianura per un'altezza inferiore a 10 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con arretramenti non superiori a 1/10 della lunghezza di bordo, per uno sviluppo massimo del fronte fino a 500 metri, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/d - B2, 59/d - Coltivazioni di discariche minerarie derivanti da attività di cava in atto, finalizzate unicamente al riutilizzo del materiale stoccato e limitatamente agli accumuli di materiale non efficacemente reinseriti nel contesto ambientale, con esclusione degli interventi

nelle fasce A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del fiume Po, di cui alla l. 183/1989.

- B2, 59/e - Interventi in versante per estrazione di materiali industriali con volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 5 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B2, 59/f - Nuove cave o ripresa di cave storiche di pietre ornamentali oppure progetti di ampliamento di cave esistenti, oppure progetti di modifica e istanze di rinnovo di cave esistenti, non appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, siano inferiori a 60.000 m³,
- la superficie complessivamente occupata, ivi comprese le discariche, sia inferiore a 4 ettari,
- non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità di accesso o di altra discarica limitrofa,
- non siano interessate zone di culmine e i fronti di cava non siano visibili da centri abitati,

- B2, 59/g - Progetti di avvio di cantieri di cava in sotterraneo di pietre ornamentali o ampliamento dei medesimi, con realizzazione di galleria pilota e senza necessità di discarica a cielo aperto, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 40.000 m³, qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- sia dimostrato, attraverso opportuna indagine idrogeologica, che l'intervento non perturba direttamente o indirettamente il sistema delle acque superficiali e sotterranee,
- sia definito il riutilizzo finale dei vuoti e del sito nel suo complesso.

- B2, 59/h - Ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), per una durata massima di 12 mesi e comunque per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 10.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo.

- *Dalla tipologia all. B2, n. 29* (“... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)”)

- B2, 29/a - Progetti relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), localizzati in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.

- *Dalla tipologia all. B2, n. 36* (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda):

- B2, 36/a - Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”, qualora localizzati all'interno di aree industriali esistenti.

- *Dalla tipologia all. B3, n. 2* (Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari):

- B3, 2/a - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della l.r. 32/1982 e della d.c.r. del 31/7/1991, n. 250-11937, così come modificata dalla d.c.r. del 2/4/1997, n. 377-4975.

- B3, 2/b - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale.
